

Protocollo d'Intesa

tra

La Fondazione Med-Or, con sede in Roma, alla via Cola di Rienzo, n.ri 9/11, C.F 96489840585, partita IVA 16633941006, nella persona del suo Direttore Generale, Dott.ssa Letizia Colucci, munita dei necessari poteri (di seguito per brevità Med-Or o la Fondazione)

E

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, nella persona del suo Direttore, prof. Antonio Carratta, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità il Dipartimento)

Premesso che

- la Fondazione Med-Or sviluppa, promuove e diffonde la cultura, la formazione e le scienze attraverso attività di ricerca, di promozione culturale e di alta formazione con lo scopo di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'area del Mediterraneo allargato fino al Medio ed Estremo Oriente;
- in ossequio a quanto previsto dal proprio Statuto, la Fondazione Med-Or può intraprendere o partecipare a iniziative con istituzioni e università italiane ed estere finalizzate a promuovere, realizzare e sviluppare progetti formativi e di ricerca con l'obiettivo di sostenere la cooperazione internazionale e di rafforzare la proiezione internazionale dell'Italia;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, per quanto di interesse ai fini del presente accordo, svolge attività di ricerca, studio e didattica nelle materie di competenza, tramite il proprio personale docente e ricercatore e mediante utilizzo di luoghi, mezzi, strumenti e attrezzature di pertinenza;
- le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto di collaborazione al fine di promuovere le proprie attività nei rispettivi campi di azione.

Articolo 1 – Richiamo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Protocollo è finalizzato ad avviare e sviluppare un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio, di ricerca, di promozione culturale e di formazione nelle aree di interesse. Resta inteso che la collaborazione da avviare ai sensi del presente Protocollo è a titolo gratuito, ha carattere di indirizzo generale e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa l'eventuale e futura erogazione di servizi, né lo svolgimento di attività, tuttavia auspiccate.

Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo ma nessuna di esse sarà ritenuta responsabile verso l'altra nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati e a sottoscrivere gli accordi di cui al seguente articolo.

Articolo 3 – Aree di collaborazione

Le Parti individuano congiuntamente determinate aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa, utilizzando, nelle forme e alle condizioni che saranno concordate, le competenze e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.

Nello specifico esse intendono:

- a) promuovere incontri, conferenze, seminari, corsi di formazione, studi, attività didattiche, progetti di ricerca e iniziative che contribuiscano all'elaborazione di strumenti di promozione culturale e di conoscenza in tutte le aree disciplinari e le materie scientifiche di interesse e, al contempo, a promuovere attività di studio e di formazione, in collaborazione con altre istituzioni e Università sia italiane che estere;
- b) avviare e sostenere progetti di ricerca, programmi di studio, di alta formazione e di specializzazione rivolte a studenti, funzionari pubblici, professionisti.

Le aree di collaborazione sopra identificate non sono esaustive o vincolanti, posto che le Parti potranno, d'intesa e per iscritto, senza necessità di sottoscrivere o modificare il presente Protocollo, provvedere a modificarle o ad integrarle in qualunque momento, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione delle attività che verranno individuate in relazione a specifiche esigenze.

Articolo 4 – Referenti del Protocollo

A seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti procederà all'individuazione di un proprio referente, cui affiderà il compito di individuare singole iniziative di collaborazione e curarne la relativa realizzazione.

Articolo 5 - Accordi attuativi

Individuate le singole iniziative, le Parti, attraverso i referenti di cui al precedente art. 4, ne disciplineranno in dettaglio condizioni e termini e procederanno alla stipula dei relativi accordi attuativi.

Detti accordi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da eseguire;
- eventuali partnership con terze parti che collaboreranno al singolo progetto;
- gli obblighi a carico dei firmatari, ivi inclusi quelli afferenti la riservatezza, la tutela della salute e dei luoghi di lavoro nonché le necessarie coperture assicurative, come previsto dalle normative vigenti;
- l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale nascenti dalle attività dell'accordo;
- i responsabili dell'attività scientifica;
- l'individuazione del luogo ove verranno eseguite le attività;
- la durata del progetto.

Resta inteso che la sottoscrizione del presente Memorandum non genera alcun obbligo in capo alle Parti in relazione al perfezionamento degli accordi attuativi.

Articolo 6 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo dovrà essere messa per iscritto ed inviata all'altra Parte, agli indirizzi qui di seguito indicati:

Per il Dipartimento

didattica.giurisprudenza@uniroma3.it

Per la Fondazione

segreteriapresidenzamedor@med-or.org

Articolo 7 – Durata

Il Protocollo ha durata di tre anni. È escluso qualsiasi tacito rinnovo. Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso di tre mesi, salvo diverse intese.

Articolo 8 – Sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività

Fermo restando quanto sarà in dettaglio stabilito nei singoli accordi attuativi, rimane inteso che ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 9 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di collaborazione. Ai fini del presente Protocollo, con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura trasmesse nell'ambito dell'attività oggetto del Protocollo, sia in forma scritta che orale o tramite immagini, sotto forma di campioni, strumenti e documentazione tecnica ed ogni altra connessa informazione.

Articolo 10 – Comunicazione e Privacy

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice Privacy") e s.m.i., e ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.

Art. 11 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01

L'esecuzione della presente convenzione avverrà nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 di Med-Or (di seguito il "Modello"), nonché di quanto stabilito nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del socio fondatore Leonardo S.p.A. (di seguito congiuntamente "Codici") da essa adottati, consultabili sul sito internet www.med-or.org, che il Dipartimento dichiara di ben conoscere ed accettare.

L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nella predetta disciplina costituirà grave inadempimento e darà facoltà alle Parti di risolvere il presente protocollo mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.

Articolo 12 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo. In assenza di una definizione amichevole, le controversie verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 13 – Registrazione e bollo

L'accordo in oggetto viene redatto in duplice esemplare, uno per ciascun contraente. La registrazione, con relativa apposizione del bollo, viene fatta solo in caso d'uso con onere a carico di chi la richiede.

Letto, confermato, sottoscritto,

Il Dipartimento di Giurisprudenza

La Fondazione Med-Or